


Tipologia:	FISCO		 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2013311	Data: 19.09.2011	
Oggetto:	DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L'ALIQUOTA IVA ORDINARIA		

DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21%

L'ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Gentile Associato,

Le ricordiamo che con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n. 148 del 14/09/2011 del D.L. n. 138/2011 - c.d. Manovra *bis* - entrano in vigore **dal 17 settembre** le disposizioni che modificano l'art. 16, comma 1 del D.P.R. n. 633/72, **umentando dal 20% al 21% la misura dell'aliquota I.V.A. ordinaria.**

Rimangono, invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Viene modificata la denominazione della Tabella B allegata al D.P.R. n. 633/72 che identifica i beni in passato definiti "di lusso": da "Prodotti soggetti all'aliquota del 20%" si passa a "Prodotti soggetti a specifiche discipline".

IL PASSAGGIO DELL'ALIQUOTA I.V.A. AL 21%

La nuova aliquota del 21% dovrà essere applicata in relazione alle operazioni "effettuate" a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi, **alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011.**

L'efficacia pressoché immediata di tale aumento impone a tutti i contribuenti di verificare rapidamente i casi e le situazioni per le quali è necessario applicare la nuova aliquota I.V.A. del 21%.

Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni (c.d. "momento impositivo") occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 633/72, che prevedono criteri generali e regole comuni, sia per quanto riguarda le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.

CRITERI GENERALI PER LE CESSIONI DI BENI

Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili;
- nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producono posteriormente, si considerano effettuate:

- nel momento in cui si producono tali effetti;
- per i beni mobili, se non interviene l'effetto traslativo, comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Fanno eccezione le seguenti operazioni:

- vendite con riserva di proprietà;
- locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

per le quali vale la regola generale (e cioè quella della stipula, consegna o spedizione del bene).

Vi sono, infine, dei casi particolari che vengono di seguito riepilogati in forma schematica.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

CASI PARTICOLARI	MOMENTO IMPOSITIVO
ATTO PUBBLICA AUTORITÀ Cessioni di beni mobili o immobili conseguenti ad un atto della pubblica autorità (espropriazione, decreto di esecuzione, ecc.)	PAGAMENTO CORRISPETTIVO
SOMMINISTRAZIONE Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	PAGAMENTO CORRISPETTIVO
COMMISSIONARIO Passaggi da commissionario al terzo (per la vendita) Passaggio dal terzo al committente (per l'acquisto)	CONSEGNA
AUTOCONSUMO ESTERNO Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o per finalità estranee all'esercizio dell'impresa	PRELIEVO DEI BENI
CONTRATTI ESTIMATORI Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori	RIVENDITA A TERZI
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ DIVISA Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci	ROGITO

CRITERI GENERALI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate:

- ➔ all'atto del pagamento del corrispettivo.

Le prestazioni "gratuite", invece, si considerano effettuate:

- ➔ al momento in cui sono rese;
- ➔ se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

REGOLE COMUNI VALIDE SIA PER LE CESSIONI DI BENI CHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Se prima del verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi venga

- ➔ emessa fattura
- o
- ➔ sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (caso tipico, gli acconti)

l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Si segnala, quindi, che comportamenti "volontari" come l'anticipata emissione della fattura o il pagamento anticipato di somme, effettuati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, consentono di applicare per tali importi la precedente aliquota del 20%.

CRITERI GENERALI PER LE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Per le operazioni con l'estero il momento impositivo sorge:

ACQUISTI INTRA-UE	⇒	al momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato del cessionario ovvero a terzi per suo conto;
ACQUISTI INTRA-UE	⇒	<u>nel caso di trasporto con mezzi del cessionario</u> , al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione dello stesso;
IMPORTAZIONI	⇒	in relazione alle varie discipline doganali vigenti.

LE NOTE DI VARIAZIONE

Le note di variazione emesse dopo la data del 17 settembre 2011 (incremento dell'aliquota ordinaria al 21%) devono riportare la precedente aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria, è stata emessa prima della entrata in vigore della modifica.

Distinti saluti.

per **ASSOSNAI**
il Consulente fiscale
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)

